

Codice A1813A

D.D. 2 maggio 2019, n. 1511

RD n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 19/19 per lavori di manutenzione del Torrente Leona, in Comune di Casalborgone (TO), di cui all'attività LR n. 54/1975 riguardante "interventi di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua di competenza regionale. Programma annualità 2017-2019" approvato con DD n. 4276 del 18/12/2017. Richiedente: Comune di Casalborgone

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del RD n° 523/1904, il Comune di Casalborgone, C.F. 82500490014, ad eseguire i lavori di manutenzione del Torrente Leona, in Comune di Casalborgone (TO), finanziati con LR n° 54/1975 nell'ambito del "Programma annualità 2017-2019 attinente interventi di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua di competenza regionale, approvato con DD n° 4276 del 18/12/2017", nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali elencati in premessa ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11, agli atti dello scrivente Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
2. le movimentazioni di materiale d'alveo previste in progetto per il miglioramento geometrico delle sezioni di deflusso devono essere praticate con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d'acqua; gli stessi scavi in alveo vanno eseguiti in senso longitudinale parallelamente all'asse del corso d'acqua, procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio centrale verso riva per una profondità di scavo rispetto alla quota di fondo alveo massima di cm. 50 (ripetibili); sono vietati gli abbassamenti del fondo torrentizio oltre la quota del talweg se ciò genera discontinuità trasversali in contrasto con il buon deflusso delle acque, tipo scalini controcorrente, poiché deve essere garantito un profilo longitudinale che rispetti il decremento di quota del piano di scorrimento procedendo da monte verso valle lungo l'asta; la configurazione finale dell'alveo, da rendere in sezione trasversale per lo più a corda molla, deve essere tale da ridurre l'erosione laterale favorendo scorrimenti permanenti il più possibile a distanza dal piede delle sponde in battuta; eventuali variazioni in aumento od anche in diminuzione degli stimati volumi da movimentare, pari a 300mc, vanno comunicati tempestivamente a questo Settore per le valutazioni di competenza e per la definizione degli eventuali atti aggiuntivi all'occorrenza necessari;
3. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo deve essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, mentre quello proveniente dall'eventuale demolizione di murature esistenti va asportato; è fatto quindi divieto assoluto di estrarre materiale litoide demaniale d'alveo; inoltre è anche vietato abbandonare qualsiasi residuo di lavorazione nel corso d'acqua;
4. la riduzione della vegetazione d'alveo deve seguire le disposizioni dell'articolo 37 del Regolamento forestale approvato con DPGR n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. nonché dell'articolo 96 lettera c) del RD n° 523/1904, ovvero anche dell'articolo 37bis del predetto Regolamento con riferimento specificatamente alle parti interne dell'alveo interessate dall'ordinario scorrere delle acque;
5. il prodotto del taglio della vegetazione deve essere allontanato dai settori potenzialmente attivi del corso d'acqua;
6. è vincolante il parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città metropolitana di Torino ai sensi dell'articolo 12 della LR n° 37/2006 di cui alla nota prot. n° 6428 del 22/01/2019

(ns. prot. di ricevimento n° 3267 del 22/01/2019), che non viene allegato alla presente in quanto già messo nella disponibilità del soggetto autorizzato dal predetto Servizio;

7. durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, causare turbativa del buon regime idraulico;

8. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua; spetta pertanto al predetto soggetto, eventualmente d'intesa con la Ditta esecutrice, adottare quelle misure di protezione ritenute necessarie in relazione al variare dei livelli idrici in alveo;

9. tutte le aree interessate dai lavori devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

10. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori devono essere completati entro il termine sopraindicato pena decadenza della stessa, con la condizione che una volta iniziati non possono essere interrotti salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

11. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità degli interventi di ingegneria naturalistica come previsti da progetto su tre tratti spondali, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la configurazione progettuale mediante l'esecuzione di quei lavori od opere aggiuntive valutate necessarie sentito preliminarmente questo Settore per gli eventuali assenti del caso;

12. il Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'intervento, con oneri a carico del soggetto autorizzato, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua con riguardo alla sicurezza idraulica;

13. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità giuridica del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

14. deve essere trasmessa a questo Settore a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché deve essere comunicato il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il titolare dell'autorizzazione deve inviare la dichiarazione del Direttore Lavori attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente al progetto approvato;

15. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato deve disporre di ogni altro atto necessario secondo le vigenti leggi.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della LR n° 22/2010.

Avverso questa autorizzazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

**Per il DIRIGENTE DI SETTORE
IL RESPONSABILE VICARIO
Arch. Graziano VOLPE**